Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 7 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942-XX, n. 414.
Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di S. Andrea in Monte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1940-XIX, n. 1997, con il quale il comune di S. Andrea in Monte è stato aggregato a quello di Bressanone;
Vista la deliberazione 4 ottobre 1941-XIX del commissario prefettizio di S. Andrea in Monte, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione di detto Comune e il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Bressanone;
Visti i pareri favorevoli del Primo presidente e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di S. Andrea in Monte è soppresso ed il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Bressanone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942-XX, n. 415.
Autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per le necessità urgenti di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, 2° comma, della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456;
Visto il R. decreto 2 marzo 1942-XX, n. 246, col quale è stata autorizzata un'assegnazione di L. 5.000.000 ad integrazione della spesa di L. 10.000.000 per opere urgenti di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità;
Ritenuta la necessità di aumentare le indicate assegnazioni in relazione a sopravvenuti bisogni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per le necessità urgenti di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.
La suindicata spesa sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-42.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 416.

Unificazione dei due Uffici di conciliazione del comune di Nettunia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 22 gennaio 1942-XX del commissario prefettizio del comune di Nettunia, con la quale si chiede che i due Uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico Ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;

Visti i pareri favorevoli del Primo presidente e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due Uffici di conciliazione del comune di Nettunia sono riuniti in unico Ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 10 ottobre 1941-XIX, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1941-XX, registro n. 15 Marina, foglio n. 21, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili ex jugoslave requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 10 ottobre 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, il nominativo del piroscafo ex jugoslavo *Junak* è cambiato, a decorrere dal 3 novembre 1941, in quello di *Bravo*.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 318.

(1754)

REGIO DECRETO 24 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Altura Vecchia » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 dicembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Altura Vecchia » di pertinenza dei signori Lanna Agostino fu Luigi e Mizzera Teresa di Michele coniugi e Lanna M. Agostina di Agostino, intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Lanna Agostino fu Luigi e Mizzera Teresa di Michele coniugi, al foglio di mappa 11, particella 40, per la superficie di Ha. 0.91.00 e con la rendita imponibile di L. 91.

Detto fondo confina con la proprietà Petrella Concetta fu Luigi maritata Fava, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la strada comunale Traversa, con la strada comunale Altura.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Altura Vecchia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1942-XX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 35. — LESEN

(1783)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 aprile 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta

L'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 45.

(1836)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 aprile 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Copertino (Lecce).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Copertino, con sede nel comune di Copertino (Lecce) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, con sede nel comune di Copertino (Lecce), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1802)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 maggio 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'anzidetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1942-XX.

Inflizione di una pena pecuniaria all'ex commissario della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 7 aprile 1942-XX, n. 5056, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'ex commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria (Littoria), cav. dott. Dante Lulli, nonostante i più energici e perentori richiami e benchè avvertito che in caso di inadempienza sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni in materia, non ha ancora rimesso la documentazione di cui all'art. 64 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato come sopra, relativa alla gestione straordinaria dell'ente in parola, la quale ha avuto termine fin dal giugno 1941-XIX;

Considerato che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato come sopra, vista la persistente inadempienza del predetto dott. Lulli, ha deliberato, in data 18 marzo 1942-XX, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, dello stesso decreto, che sia inflitta al Lulli una sanzione pecuniaria di L. 500;

Decreta:

Al cav. dott. Lulli, ex commissario della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria, residente in Littoria, è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, la pena pecuniaria di lire cinquecento (L. 500); la Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto ex commissario.

L'Intendenza di finanza di Littoria provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1942-XX.

Inflizione di una pena pecuniaria all'ex vice presidente ed ex legale della Cassa rurale di prestiti di Palena, in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 7 aprile 1942-XX, n. 5055, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'avv. Filippo Margadonna, ex vice presidente ed ex legale della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti) in liquidazione, sebbene gli sia stata inflitta, col decreto Ministeriale 12 maggio 1940-XVIII, una sanzione pecuniaria di L. 200 e nonostante un'ultima perentoria diffida dell'Ispettorato anzidetto, continua ad essere inadempiente sia per la consegna al commissario liquidatore dell'Azienda degli atti, in suo possesso, di quest'ultima che per la giustificazione del succinto riepilogo di entrate e spese da lui reso al commissario stesso;

Considerato che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato come sopra, vista la persistente inadempienza dell'avv. Margadonna, ha deliberato, in via d'urgenza, in data 18 marzo 1942-XX, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, dello stesso decreto, che gli sia inflitta una nuova sanzione pecuniaria di L. 1000;

Decreta:

Al sig. avv. Filippo Margadonna (residente in via Nizza 154, Roma) ex vice presidente ed ex legale della Cassa rurale di prestiti di Palena, è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, la pena pecuniaria di lire mille (L. 1000); la Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti) ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto ex vice presidente ed ex legale.

L'Intendenza di finanza di Roma provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1942-XX.

Inflizione di una pena pecuniaria al presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rocca Massima, in provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 13 aprile 1942-XX, n. 5383, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rocca Massima (Littoria) sig. Emidio Alessandroni, ripetutamente invitato per il tramite dell'Istituto di emissione a presentare le situazioni trimestrali dei crediti e la documentazione contabile dell'azienda relativa all'esercizio 1940 non ha ottemperato a quanto richiestogli, nè, invitato nuovamente e formalmente a produrre detta documentazione, non vi ha ancora provveduto per quanto avvertito che, in difetto, sarebbe incorso nelle penalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 di detto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, nella sua seduta del 30 ottobre 1941-XX, ha autorizzato questo Ministero, ai sensi del sopracitato art. 90, a dar corso, nei confronti del predetto Emidio Alessandroni, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 200;

Decreta:

Al sig. Emidio Alessandroni, presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rocca Massima (Littoria) è inflitta, ai sensi dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giu-

gno 1940-XVIII, n. 933, la pena pecuniaria di lire duecento (L. 200); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto presidente.

L'Intendenza di finanza di Littoria provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1942-XX.
Disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione del fieno e della paglia per le esigenze delle Forze armate e della popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra,

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione del fieno e della paglia di grano, di avena, di segale, di orzo e di riso per le esigenze delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta

Art. 1.

Tutti i quantitativi di fieno e di paglia di grano, di avena, di segale, di orzo e di riso prodotti nel Regno od introdotti nel territorio metropolitano, anche in temporanea importazione, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non possono formare oggetto di atti di alienazione.

I quantitativi degli anzidetti prodotti, occorrenti per le normali necessità aziendali dei singoli detentori, purchè non precettati ai sensi degli articoli 3 e 4, si intendono svincolati con la loro graduale utilizzazione.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le Provincie in cui dovranno essere obbligatoriamente conferiti i prodotti di cui al precedente articolo, fissandone i contingenti.

In ciascuna di dette Provincie gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di concerto con le competenti organizzazioni sindacali ed economiche, entro il 31 maggio per il fieno ed il 30 giugno per la paglia, stabiliranno i quantitativi che in ogni Comune dovranno essere conferiti per assicurare la copertura del contingente provinciale di cui al comma precedente, tenendo conto delle condizioni specifiche della produzione e dell'allevamento del bestiame.

Art. 3.

I Settori della zootecnia e della cerealicoltura della Federazione nazionale fascista dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, a mezzo delle dipendenti Sezioni delle Provincie di cui al precedente articolo, in base alla superficie coltivata, alla produzione di fieno e di paglia, ai conferimenti negli anni precedenti e al numero di capi di bestiame di ciascuna azienda, compileranno gli elenchi delle aziende obbligate al conferimento del fieno e della paglia indicando per ciascuna di esse la rispettiva quota. Tali elenchi dovranno essere trasmessi per l'approvazione alle Sezioni provinciali dell'alimentazione le quali provvederanno a precettare presso ogni singola azienda i quantitativi di fieno e di paglia che dovranno essere tenuti a disposizione delle competenti Sezioni della zootecnia e della cerealicoltura per la consegna che dovrà essere fatta nei giorni e con le modalità che tali Sezioni comunicheranno.

Art. 4.

Nelle Provincie per le quali non sia stato fissato il contingente di cui all'art. 2 del presente decreto, le Sezioni della zootecnia e della cerealicoltura accerteranno i quantitativi di fieno e di paglia eccedenti i fabbisogni minimi delle aziende detentrici che una volta precettati serviranno a far fronte ai bisogni del consumo locale dei non produttori, o insufficientemente produttori.

Art. 5.

Qualora si rendesse necessario, i prefetti, su richiesta delle Sezioni della zootecnia e della cerealicoltura, con proprio provvedimento renderanno obbligatoria la denuncia del fieno e della paglia prodotti o comunque ottenuti.

Art. 6.

I quantitativi di fieno e di paglia, non precettati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, che risultassero esuberanti alle necessità delle aziende, dovranno essere denunciati alle Sezioni della zootecnia e della cerealicoltura, le quali provvederanno al loro collocamento.

Art. 7.

I detentori di fieno e di paglia sono tenuti a curare la buona conservazione del prodotto vincolato e ne rispondono in qualità di depositari. I detentori di paglia sono altresì tenuti a curarne l'abbicatura.

E' vietata la dispersione e la distruzione, per qualsiasi motivo, degli anzidetti prodotti.

Art. 8.

E' vietata l'esportazione di fieno e di paglia fuori Provincia senza la bolletta di accompagnamento, rilasciata, secondo la competenza, dalla Sezione della zootecnia o della cerealicoltura e vistata dalla Sezione dell'alimentazione della Provincia nel cui territorio trovasi il prodotto.

Nell'ambito della stessa Provincia è fatto divieto di rimuovere il fieno e la paglia dalla località di deposito e di normale impiego dell'azienda, senza l'autorizzazione dei Comuni, che ne daranno notizie alle Sezioni economiche predette.

Art. 9.

Sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai prezzi fissati per la produzione dell'annata, i Settori della zootecnia e della cerealicoltura provvederanno a ritirare a mezzo

dei Consorzi agrari ed a mettere a disposizione delle ditte industriali i quantitativi di fieno e di paglia precettati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione ai sensi degli articoli 3 e 4, o denunciati ai sensi dell'art. 6.

I quantitativi di fieno e di paglia, approntati ed accantonati per le esigenze delle Forze armate, non potranno essere destinati ad usi civili di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 10.

Le aziende industriali, che utilizzano la paglia per la fabbricazione della cellulosa e della carta, debbono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, segnalare alla competente Federazione nazionale fascista degli industriali della carta i quantitativi loro necessari.

Detta Federazione, controllate le richieste e sentito l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, le trasmette nei quindici giorni successivi, pel tramite della Confederazione fascista degli industriali, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le assegnazioni di competenza.

Le altre aziende industriali e le aziende commerciali che hanno bisogno di paglia, non per farne commercio nè per usi zootecnici, debbono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, segnalare alle rispettive organizzazioni di categoria il proprio fabbisogno di paglia.

Le organizzazioni, controllate le richieste, entro i quindici giorni successivi, pel tramite delle rispettive Confederazioni, le trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le assegnazioni di competenza.

Art. 11.

Entro il 30 giugno le aziende agricole, zootecniche e di trasporto, non produttrici di fieno e di paglia o insufficientemente produttrici, possono farne richiesta per usi zootecnici alle Sezioni di zootecnia e della cerealicoltura competenti per territorio, specificando, oltre il quantitativo di prodotti necessari, il numero e la specie degli animali posseduti.

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, le ditte che gestiscono esercizi di rivendita di fieno e di paglia possono avanzare richieste per i quantitativi destinati alle necessità del piccolo commercio locale. In relazione alle disponibilità le organizzazioni predette, controllate le richieste, presenteranno per l'approvazione alle Sezioni provinciali dell'alimentazione apposito piano di reparto.

Art. 12.

È abrogato il decreto Ministeriale 30 maggio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 giugno 1941-XIX, n. 128, ed ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Ogni infrazione alle disposizioni contenute nel presente decreto è punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1942-XX.

Divieto dell'uso della barite e di qualsiasi altra sostanza consimile per la formazione della crosta artificiale del formaggio gorgonzola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di vietare l'uso della barite o di altre sostanze consimili mescolate a sostanze grasse o a miscele adesive per la formazione della crosta artificiale del formaggio gorgonzola, il cui peso non può essere separatamente considerato nella corresponsione del prezzo e nella distribuzione razionata del formaggio stesso;

Decreta

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietato l'uso della barite e di qualsiasi altra sostanza consimile per la formazione della crosta artificiale del formaggio gorgonzola.

La vendita delle scorte esistenti di tale formaggio, presentato in commercio con detta crosta artificiale, è consentita sino a 20 giorni dalla data predetta.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1942-XX.

Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio di irrigazione S. Altissimo in comune di Arpino (Frosinone).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 3 febbraio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo successivo, al registro 5, foglio 304, con il quale fu sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di irrigazione S. Altissimo in comune di Arpino (Frosinone) e fu nominato commissario straordinario dell'ente il geometra Carlo Palma;

Vista la nota 24 novembre 1941, n. 25116 della Regia prefettura di Frosinone;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del geom. Palma nell'incarico di commissario straordinario del Consorzio e di affidare l'incarico al perito agronomo Rodolfo Brunori fu Luigi;

Intesi la Federazione nazionale fascista dei Consorzi di bonifica integrale ed il Partito Nazionale Fascista (Federazione dei Fasci di combattimento di Frosinone);

A termini delle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale;

Decreta:

Il perito agronomo Rodolfo Brunori è nominato commissario straordinario del Consorzio di irrigazione S. Altissimo in comune di Arpino, in sostituzione del geom. Carlo Palma.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(1840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al divieto di immettere al consumo nuovi prodotti conservati in scatola e di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione se già in commercio.

A seguito di quesiti rivolti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si chiarisce che il divieto di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 140 del 17 giugno successivo — di immettere al consumo nuovi prodotti conservati in scatola e di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione se già in commercio, riguarda indistintamente tutti i prodotti alimentari sia di origine animale che vegetale.

L'elencazione contenuta nel predetto articolo non è tassativa, ma puramente esemplificativa, in quanto si citano alcuni prodotti di largo consumo (carne, pesce, ortaggi e relativi derivati).

Le disposizioni del citato decreto hanno carattere estensivo e comprendono tutti gli alimenti conservati con qualsiasi sistema di confezione o metodo di preparazione.

Pertanto, sono soggetti alla disciplina i prodotti conservati in scatola di metallo, di legno, di vetro, di ceramica, di carta, ecc., anche presentati in forme diverse (barattoli, vasi ed involucri in genere).

Il Ministro: PARESCHI

(1850)

Comunicato relativo ai prezzi alla produzione per le arance ovali e per i limoni tardivi delle costiere Amalfitana e Sorrentina.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi alla produzione per le arance ovali e per i limoni tardivi delle costiere Amalfitana e Sorrentina.

1) Arance ovali:
   - 1ª qualità: 410 lire al quintale;
   - 2ª qualità: 390 lire al quintale.

2) Limoni tardivi delle costiere Amalfitana e Sorrentina:
   - 1ª qualità: 150 lire al quintale;
   - 2ª qualità: 130 lire al quintale.

Per quanto riguarda la definizione della qualità, le condizioni di vendite, le maggiorazioni commerciali e, in genere, la disciplina di mercato valgono le disposizioni a suo tempo pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1941-XX.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1849)

Divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con telegramma A-6-9639 in data 26 aprile 1942-XX, diretto ai prefetti presidenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ha disposto che, a partire dal 1° maggio 1942-XX, sia vietata la macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva ed il commercio o la cessione a qualsiasi titolo e forma delle farine derivate.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1851)

Divieto di esportazione extra-provinciale di «cagliata»

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a partire dal 15 maggio 1942-XX vieta l'esportazione extra-provinciale di «cagliata».

Tale esportazione, in casi particolari può essere concessa dallo stesso Ministero tramite l'Ufficio controllo formaggi.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1852)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 6 maggio 1942-XX - N. 85

Albania (I	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I,	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	10 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,7464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	6,41

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,10
Id. 3,50 % (1902)	77,775
Id. 3 % lordo	57,45
Id. 5 % (1935)	94,55
Redimib. 3,50 % (1934)	76,40
Id. 5 % (1936)	96,425
Id. 4,75 % (1924)	493,325
Obblig. Venezie 3,50 %	95,60
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,80
Id. 4 % (15-12-43)	98,30
Id. 5 % (1944)	98,375
Id. 5 % (1949)	97, 5
Id. 5 % (15-2-50)	97,425
Id. 5 % (15-9-50)	97,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** **Elenco n. 20.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	292004	10,50	*Andretti* Alberto Domenico fu Primo, dom. a Villa d'Ogna (Bergamo).	*Andrietti* Alberto Domenico, ecc., come contro.
Id.	233636	42 —	*Pelissier* Elvira di Augusto Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Pellissier* Elvira di Augusto, ecc., come contro.
Id.	430403	619,50	Mariotti *Uriele* fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Canini Assunta, dom. in Acquapendente (Roma).	Mariotti *Orelia* fu Giulio, minore, ecc., come contro.
Id.	430404	206,50	Mariotti *Uriele* fu Giulio, ecc., come sopra, con usufrutto a Canini Assunta di Giuseppe ved. Mariotti Giulio, dom. ad Acquapendente.	Mariotti *Orelia* fu Giulio, ecc., come contro.
B. T. 1941 Serie VII	460	Capitale 1.000 —	Saccone *Nicola* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre.	Saccone *Antonino Nicola* di Giuseppe, ecc., come contro.
B. T. 1941 Serie VIII	201	Capitale 1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	238	Capitale 500 —	Saccone *Nicola* di Giuseppe, dom. a Messina.	Saccone *Antonino-Nicola* di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina.
Rend. 5 %	33690	820 —	Fantoni *Elisa* fu Vincenzo, moglie di Canevari Alessandro, dom. ad Alessandria, vincolata per dote.	Fantoni *Elisabetta* fu Vincenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	160384	45,50	Zonno *Antonio* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Sciacqua Grazia ved. di Zonno Michele, dom. a Bari.	Zonno *Antonia* fu Michele, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	239281	675,50	Bartorelli Momi *Giuseppe Antonio* di Gino, minore sotto la patria potestà del padre Bosetti Luigi, ed Anna fu Silvio, maritata Zancristoforo eredi indivisi, dom. a Belluno.	Bartorelli Momi *Antonio Giuseppe* di Gino, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	7610	122,50	Brescia Palma fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Lillo *Antonia*, ved. di Brescia Donato, dom. a Monopoli (Bari).	Brescia Palma fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Lillo *Vitantonia*, ecc., come contro.
B. T. 1949 Serie A	8050	Capitale 10.000 —	Lagorio Luigia fu Maurizio, con usufrutto ad Hermann Domenica fu Erminio ved. Lagorio.	Lagorio Luigia fu Maurizio, *interdetta sotto la tutela della madre Hermann Domenica fu Erminio ved. Lagorio*, con usufrutto come contro.
Id.	6675	Capitale 500 —	Grassi Caterina ed Anna di Gaetano, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da costui con la moglie Sinipoli *Giuseppina*, dom. a Soverato.	Grassi Caterina ed Anna di Gaetano, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da costui con la moglie Sinopoli *Maria Giuseppa*, dom. a Soverato.
Id.	6676	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6677	6.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6678	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	173051	94,50	*Salvo* Angelo fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Monetti Regina vedova *Salvo*, dom. in Salerno.	*Savio* Angelo fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Monetti Regina vedova *Savio*, dom. in Salerno.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50%	809190	420 —	Ferrari *Maria-Paola* fu Antonio, minore sotto la tutela di Gandolfo Giacomo fu Giuseppe, dom a Vessalico (Imperia).	Ferrari *Paola-Maria* fu Antonio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	343875	45,50	Strigini Roberto fu *Piero*, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laura*, di Achille, ved. Strigini, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Strigini Roberto fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laurina* di Achille, ved. Strigini, dom. a Romagnano Sesia (Novara).
Id.	343876	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380851	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	426999	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	203583	94,50	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Cavallero Laura* di Achille, ved. Strigini, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Cavalleri Laurina*, ecc., come contro.
Id.	300529	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	77777	52,50	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laura*, ved. Strigini, dom. a Gattinara (Novara).	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laurina*, ved. Strigini, dom. a Gattinara (Novara).
Id.	305281	315 —	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laura*, vedova di Strigini Pietro, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laurina*, ved. di Strigini, ecc., come contro.
Id.	24970	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305904	112 —	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laura* di Achille, ved. Strigini Pietro, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laurina* di Achille, ecc., come contro.
Id.	320107	455 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	319578	122,50	Passalacqua Caterina e Maria fu Calogero, minori sotto la patria potestà della madre, *Patera* Andreana, ved di Passalacqua Calogero, dom. a Partanna (Trapani).	Passalacqua Caterina e Maria fu Calogero, minori sotto la patria potestà della madre *Palermo-Patera* Andreana, ecc., come contro.
Id.	380340	105 —	Passalacqua Maria fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre *Patera* Andreana fu Girolamo, ved. Passalacqua, domiciliata a Partanna (Trapani).	Passalacqua Maria fu Calogero, minore, sotto la patria potestà della madre *Palermo-Patera* Andreana, ecc., come contro.
Id.	380339	105 —	Passalacqua Caterina fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre *Patera* Andreana fu Girolamo, ved. Passalacqua, domiciliata a Partanna (Trapani).	Passalacqua Caterina fu Calogero, minore, sotto la patria potestà della madre *Palermo-Patera* Andreana, ecc., come contro.
Id.	250690	52,50	*Maccarone* Paolo di *Nazzareno*, dom. ad Orvieto (Terni).	*Maccaroni* Paolo di *Nazzario*, dom. ad Orvieto (Terni).
B. T. 1944 Serie spec.	1730	Capitale 50.800 —	Neri *Maria* e Maria Luisa, minori sotto la patria potestà della madre Neri Giuseppina fu Antonio, dom. a Roma.	Neri *Marisa* e Maria Luisa, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	256669	483 —	*Archetti* Giovanni fu Carlo, presunto assente, sotto la curatela di *Traverzo* Carlo fu Bartolomeo, dom. ad Alessandria, con usufrutto a Falavigna *Laura* fu Pietro, ved. di Archetti Carlo, dom. ad Alessandria.	*Archetto* Giovanni fu Carlo, presunto assente sotto la curatela di *Traverso* Carlo fu Bartolomeo, dom. ad Alessandria, con usufrutto a Falavigna *Rosa Maria Laura* fu Pietro, ved. di Archetto Carlo, dom. ad Alessandria.
Cons. 3,50 % (1906)	585378	234,50	*Rigoni* Antonietta fu *Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vespolate.	*Rigone* o *Rigoni* Antonietta fu *Eustachio Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustachio Daniele*, dom. a Vespolate.
Id.	607914	52,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	27498	260 —	Buzzoni Achille fu Francesco, interdetto sotto la tutela di Buzzoni Paolo fu Francesco, dom. a Torino, con usufrutto a Pazzini *Angiolina* fu Giuseppe, ved. di Buzzoni Francesco, dom. a Noceto (Parma).	Buzzoni Achille fu Francesco, interdetto sotto la tutela di Buzzoni Paolo fu Francesco, domiciliato a Torino, con usufrutto a Pazzini *Maria Angela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Debito Comuni Sicilia	10828	150 —	*Sarzana* Morso Aurelia fu Raffaele, moglie di Paterno Salvatore, dom. a Palermo, vincolata per dote.	*De Sarzana* Morso Aurelia fu Raffaele, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	125408	770 —	Carrano Luigi fu Andrea, dom. a Salerno, con usufrutto vitalizio a favore di Sasso *Vincenza* fu Francesco, ved. Carrano Andrea, dom. a Salerno.	Carrano Luigi fu Andrea, dom. a Salerno, con usufrutto vitalizio a favore di Sasso *Maria-Vincenza* fu Francesco, ecc., come contro.
P. N. 5 %	26472	810 —	Grandi Virginia, Emma, Ercole ed *Irene* di Cesare, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Brescia, e figli nascituri del detto Grandi Cesare fu Ercole.	Grandi Virginia, Emma, Ercole ed *Ines, detta Irene,* di Cesare, minori, ecc., come contro.
Id.	26473	545 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	12280	35 —	Scinto *Mariangela* di *Francesco-Eugenio*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Castelfranco in Miscano (Benevento).	Scinto *Teresa-Mariangiola* di *Francesco*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	380349	164,50	*Zavatarelli* Beniamino fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre* Magazzini Giulia fu Gregorio, ved. *Zavatarelli*, dom. in Legnano (Milano).	*Zavattarelli* Beniamino fu Luigi, minore *sotto la tutela* di Magazzini Giulia fu Gregorio, ved. *Zavattarelli*, dom. in Legnano (Milano).
Cons. 3,50 %	179732	12.110 —	Ogliani Rosa fu Carlo, moglie del conte *Mercurino Arborio Gattinara* di *Gattinara*, domiciliata a Torino.	Ogliani Rosa fu Carlo, moglie del conte *Arborio di Gattinara Giuseppe Mercurino*, domiciliata a Torino.
Rendita 5 %	184944	965 —	Guglielmetti *Pierina* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Francina Maria, di Giovanni, ved. Guglielmetti, dom. a Calice di Domodossola (Novara).	Guglielmetti *Pietro detto Pierino* fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	37541	850 —	Marchesi Carlo fu Angelo, minore sotto la tutela legale della madre Malaspina Virginia fu Carlo, dom. a Cervesina (Pavia), con usufrutto vitalizio a favore di Scarani *Enrichetta* fu Giuseppe, ved. di Malaspina *Antonio* fu Carlo, dom. a Pancarana (Pavia).	Marchesi Carlo fu Angelo, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Scarani *Maria Enrichetta* fu Giuseppe, ved. di Malaspina *Giacomo-Antonio* fu Carlo, dom. a Pancarana (Pavia).
B. T. (1941) Serie VII	1408	Capitale 3.000 —	Baffi Nicolino fu Nazzareno, dom. a Fossato di Vico (Perugia).	Baffi Nicolino fu Nazzareno, *minore sotto la patria potestà della madre Moriconi Ada,* dom. a Fossato di Vico (Perugia).
Rend. 5 %	150776	60 —	Canevali Fortunato, *Franco*, Cecilia, *Augusto*, Anna-Maria e Caterina fu Leone, minori sotto la patria potestà della madre Bradaschia Maria fu Francesco, ved. Canevali, dom. a Brescia, con usufrutto a Giorgi Caterina fu Francesco, ved. Canevali.	Canevali Fortunato, *Francesco*, Cecilia, *Augusta*, Anna-Maria e Caterina, ecc., come contro.
Id.	160876	2.575 —	Baioldo Amedeo Rodolfo, dom. in Alessandria.	Baioldo Amedeo Rodolfo, *interdicendo sotto la tutela provvisoria di Ravera Pietro fu Matteo,* dom. in Alessandria.
P. N. 5 %	26722	355 —	Ricci *Raffaela* fu Gaetano, moglie di Veredice *Giovanni*, dom. a S. Marco la Catola (Foggia).	Ricci *Maria-Raffaela* fu Gaetano, moglie di Veredice *Costanzo*, dom. a S. Marco la Catola (Foggia).
P. R. 3,50 % (1934)	11409	105 —	Scinto *Giuseppe* di *Francesco-Eugenio*, domiciliato a Castelfranco in Miscano (Benevento).	Scinto *Leonardo-Giuseppe* di *Francesco*, domiciliato a Castelfranco in Miscano (Benevento).

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	821937	154 —	Terracina *Antonia* fu Giovanni, moglie di Terracina *Giuseppe* fu Vincenzo, dom. a Cefalù (Palermo), vincolata per dote.	Terracina *Maria Antonia* fu Giovanni, moglie di Terracina *Calogero Giuseppe* fu Vincenzo, dom. a Cefalù (Palermo), vincolata per dote.
P.R.3,50%	380728	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	225175	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	16909	75 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Giovanni* o *Antonio-Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre Siciliani Francesca o *Franca*, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Siciliani Francesca o *Franca* fu Vito Eugenio, dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Antonio-Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre Siciliani *Francesca*, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Siciliani *Francesca* fu Vito-Eugenio, dom. a Napoli.
Id.	16912	1.230 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre Siciliani Francesca fu Vito Eugenio, ved. Imperlino *Giovanni*, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Siciliani Francesca fu Vito Eugenio, ved. Imperlino *Giovanni*, dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Antonio-Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio, ved. Imperlino *Antonio-Giovanni*, domiciliato a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio, ved. Imperlino *Antonio-Giovanni*, domiciliato a Napoli.
P. R. 5 %	2250	25 —	Marinetto Odolino fu *Carlo-Arturo*, minore sotto la patria potestà della madre Coi Maria di Pietro, ved. Marinetto, dom. a Camposampiero.	Marinetto Odolino fu *Arturo-Carlo*, minore, ecc., come contro.
Id.	2251	205 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1467)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Copertino (Lecce)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, con sede nel comune di Copertino (Lecce);

Dispone:

Il prof. dott. rag. Luigi Mariano di Gaetano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, avente sede nel comune di Copertino (Lecce), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1803)

Nomina del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Bergamo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo;

Dispone:

Il rag. Cristoforo Longaretti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1829)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo;

Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale il rag. Cristoforo Longaretti è stato nominato commissario straordinario della suddetta azienda;

Dispone:

I signori rag. Bruno Nicolosi, prof. dott. Attilio Tagliarini e dott. rag. Giuseppe Personeni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1830)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a otto posti di primo segretario nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Considerato che nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato medesimo sono disponibili otto posti di grado superiore al 9°;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di primo segretario (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato generale per la pesca.

Il concorso è riservato al personale di ruolo di gruppo *A*, appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, che riveste lo stesso grado di quello messo a concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Per gli aspiranti che risiedono nelle colonie oppure all'estero resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda e dei documenti.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dall'archivio del Commissariato generale per la pesca.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, originale o copia autentica;

b) copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il funzionario dipende con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione nel ruolo di provenienza;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero certificato di esito di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al P.N.F., per l'anno XX, con la indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal competente segretario federale o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. antemarcia il certificato stesso dovrà anche attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) eventuali altri documenti e certificati idonei a dimostrare specifici requisiti o benemerenze del candidato.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali) dopo il termine di cui al 1° comma del precedente art. 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti devono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Commissariato generale per la pesca si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 4°, presidente; da due funzionari di grado non inferiore al 6° e da uno di grado non inferiore al 7°, tutti di gruppo *A*, anche se non appartenenti al Commissariato generale per la pesca, e dal capo del personale, membri.

Un funzionario di grado non inferiore al 9°, anche se estraneo al Commissariato generale per la pesca, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione, in base ai titoli ed ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 7.

La graduatoria da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà approvata con decreto del Commissario generale per la pesca.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Con decreto del Commissariato generale per la pesca sarà provveduto alla nomina dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1834)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1313, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e dei feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, d'approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Considerato che i posti disponibili che si intende conferire per concorso al grado iniziale di gruppo *B*, ruolo ispettivo sono sei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) e i diplomi di istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

A detto concorso, dal quale sono escluse le donne, può partecipare il personale non di ruolo in servizio, da almeno un anno, presso il Commissariato generale per la pesca, e da almeno due anni presso altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale statale appartenente al gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, senza la prescritta autorizzazione.

Sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Gli altri tre posti dei sei disponibili sono riservati a favore dei richiamati alle armi a, sensi del 1° comma dell'art. 1 del citato R. decreto 6 gennaio 1942-XX n. 27.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali), per il tramite delle Amministrazioni da cui i candidati dipendono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite nell'ultimo triennio;

b) per il personale non di ruolo una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei principali documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle colonie italiane oppure all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti prescritti entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante a secondo dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma originale e copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o nell'ultima guerra, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, nella forma prescritta.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato, penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal pretore;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante il godimento dei diritti civili e politici, ovvero che il concorrente non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso, rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal pretore;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva a secondo della specifica condizione in cui si trovi il candidato rispetto agli obblighi militari;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o dalla data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV o per la guerra attuale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, i figli di invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o per la guerra attuale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo della domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni

La legalizzazione della firma, da parte del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma

I documenti di cui alle lettere *a*, *d*, *e*, *f*, *g* e *h* del precedente articolo, non saranno accettati se risultino rilasciati da più di tre mesi dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) del precedente articolo i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i minorati per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o nell'attuale guerra, dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) del precedente articolo gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*, *d*, *e*, *g* ed *h* del precedente articolo 4 i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Non sono ammessi riferimenti e documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Commissario generale per la pesca, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma del R. decreto 30 novembre 1922, n. 2950.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 4°, presidente; di tre funzionari di grado non inferiore al 7° e del capo del personale del Commissariato generale per la pesca, membri. Il presidente e gli altri tre funzionari possono appartenere anche ad altre Amministrazioni statali.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°, anche se non appartenente al Commissariato generale per la pesca.

Art. 8.

La Commissione, in base ai titoli ed ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 9.

La graduatoria da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà approvata con decreto del Commissario generale per la pesca.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

Con decreto del Commissario generale per la pesca sarà proceduto alla nomina dei vincitori compresi nella graduatoria.

Art. 11.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1835)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica presso il Regio istituto italiano per la storia antica

Il presidente del Regio istituto italiano per la storia antica:

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935 XIII, n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1935, n. 52, che istituisce in Roma presso il Regio istituto italiano per la storia antica una Scuola di storia antica con lo scopo di promuovere le ricerche e gli studi ad essa relativi;

Veduto il regolamento per la Scuola di storia antica, approvato con decreto Ministeriale 10 novembre 1936-XV, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale n. 29 del 20 luglio 1937-XV, e modificato con decreto Ministeriale 29 aprile 1938-XVI, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale n. 25 del 21 giugno 1938-XVI;

Vedute le disposizioni che consentono di accogliere nella Scuola membri di due categorie:

a) professori di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione, comandati presso la Scuola, in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, nel numero stabilito volta per volta dal Consiglio direttivo;

Sentito il Consiglio direttivo;

Apre il concorso a un posto della categoria A.

Possono prendere parte al concorso coloro i quali dimostrino, con pubblicazioni titoli e documenti, preparazione nelle discipline, storiche relativamente alla età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, e che al momento della pubblicazione del bando non abbiano superato il termine di 10 anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che siano in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I concorrenti debbono far pervenire al presidente del Regio istituto italiano per la storia antica (via Milano 76, Roma) domanda su carta legale da L. 4 entro il 30 giugno 1942-XX, per il tramite del proprio Ministero.

Il Ministero interessato, nel trasmettere al presidente dell'Istituto le domande ad esso pervenute con i relativi allegati le accompagna con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da esso dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande devono essere corredate:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea;

3) dal certificato di iscrizione al P.N.F.;

4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;

5) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga utile presentare;

6) dalla dichiarazione, in data anteriore a quella del presente bando di non più di un mese, del capo dell'Istituto o dell'Ufficio da cui dipende il candidato, che certifichi la sua attività in servizio.

Il certificato di cui al n. 3 deve essere in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi.

Tutti i documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

I concorrenti dovranno dar prova di sufficiente conoscenza oltre che del francese, del tedesco o dell'inglese.

Il vincitore del concorso sarà comandato presso la Scuola per un triennio; ad esso è applicabile nei riguardi della carriera l'art. 28 del regolamento approvato con decreto del 27 novembre 1924-III, n. 2367.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

(1858)

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso a posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 2 novembre 1941-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 288 del 6 dicembre 1941-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 18 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, riservando gli altri 18 posti, sui 36 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE dell'11 ottobre 1941-XIX, a favore dei richiamati alle armi per i concorsi, che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Vista la nota n. 36601-32633-1-3-1 in data 4 febbraio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato disposto che l'aliquota del 10 % dei posti dei concorsi di gruppo C autorizzati per l'anno XX deve essere conferita per chiamata agli invalidi di guerra e che i rimanenti posti da coprire per concorso debbono essere riservati, per metà, ai chiamati alle armi;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Ritenuto che nel sopracitato decreto venne fatta riserva di stabilire la data delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

I posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, messi a concorso con il decreto Ministeriale nelle premesse citato, sono ridotti a 16 dovendosene conferire 4 per chiamata, agli invalidi di guerra e riservare gli altri 16 a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi è prorogato dal 6 marzo 1942 all'8 aprile 1942-XX.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, nei giorni 1 e 2 maggio 1942-XX.

Art. 4.

Restano ferme tutte le disposizioni, non modificate dai precedenti articoli, contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, compresa la disposizione circa il requisito dell'età, il quale, in ogni caso, deve essere posseduto dai candidati alla data del bando suaccennato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1942-XX

(1859) *Il Ministro*: DI REVEL

MINISTERO DELLE FINANZE

Variante al diario delle prove scritte del concorso a 18 posti di alunno d'ordine in prova del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 2 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 288 del 6 dicembre 1941-XX con il quale è stato indetto un concorso per esami a 18 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, riservando gli altri 18 posti, sui 36 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE dell'11 ottobre 1941-XX a favore dei chiamati alle armi per i concorsi, che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1942-XX, col quale i posti messi a concorso con il precitato decreto 2 novembre 1941 sono stati ridotti a 16, ed è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al concorso predetto dal 6 marzo 1942 all'8 aprile 1942, fissando le prove scritte per i giorni 1 e 2 maggio 1942;

Considerata l'opportunità di prorogare di un mese il termine delle prove scritte

Decreta:

Le prove scritte del concorso, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, in un locale del Dopolavoro del Ministero delle finanze, nei giorni 1 e 2 giugno 1942-XX anzichè, com'era stato disposto, nei giorni 1 e 2 maggio 1942.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1942-XX

(1860) *Il Ministro*: DI REVEL

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.